



Ministero dell'Istruzione e del Merito
**Istituto Comprensivo Statale "Marvasi Vizzone"
Rosarno - San Ferdinando**

Piazza Duomo n° 8 - 89025 Rosarno (RC) - C.M. RCIC825005 - C.F. 91006770803
tel. 0966773550 - E-Mail: rcic825005@istruzione.it – PEC: rcic825005@pec.istruzione.it
Sito Web: <https://icmarvasivizzone.edu.it>

Prot. n. 370 del 15/01/2024

CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA

Con la presente scrittura privata, redatta in due esemplari tra l'Istituto Comprensivo Statale "Marvasi Vizzone" Rosarno – San Ferdinando C.F. 91006770803 con sede in Rosarno (RC), Piazza Duomo 8, nella persona del Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Eburnea nato a Laureana di Borrello (RC) il 23.08.1966 e domiciliato per la sua carica presso il suddetto Istituto,

E

la sig.ra De Salvo Sandra

PREMESSO CHE

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha necessità di personale esterno specializzato in problematiche relative al sostegno socio-educativo a favore degli alunni con disabilità frequentanti questo Istituto;

VISTO il Decreto del 24 agosto 2023, riguardante i criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni, del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, e il piano di riparto per l'anno 2023;

VISTA la nota prot. n. 19954 del 06 novembre 2023 con la quale il Comune di Rosarno comunica a questa Istituzione Scolastica, IC "Marvasi Vizzone", il contributo assegnato di € 24.218,19 e finalizzato al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni con disabilità, per l'a.s. 2023/2024;

VISTO l'art. 40, comma 1, della legge n. 449/97 che permette alle istituzioni scolastiche di procedere alla stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per l'ampliamento dell'Offerta Formativa;

VISTO il PTOF dell'IC Marvasi Vizzone" Rosarno San Ferdinando;

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n.59;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.Lgs. n. 59/97, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 che regola l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo D.Lgs.;

VISTO il DPR n. 207/10, Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;

VISTO l'art. 46 del D.L. n. 112/2018, convertito nella Legge n. 133/2008 (*riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione*);

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n.129, recante il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2018;

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2019 del Ministero del Lavoro che regola i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l'attribuzione degli incarichi, Rev. 1 del 01/02/2021 - delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 01/02/2021;

TENUTO CONTO che l'IC "Marvasi Vizzone" Rosarno - San Ferdinando, intende erogare servizi ed interventi di supporto agli alunni con disabilità (art. 3, c. 3, L. 104/92) aventi l'esigenza di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;

VERIFICATA la documentazione medico-specialistica concernente i casi segnalati;

ESPERITA la prevista procedura per l'individuazione dei casi legittimati a fruire del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;

CONSIDERATO che all'interno dell'Istituzione scolastica non sono presenti figure con le competenze specifiche attese;

RITENUTO di doversi avvalere dell'apporto di personale qualificato e specializzato esterno all'Istituzione scolastica;

VISTA la propria Determina, prot. n. 7445 del 04/12/2023, per la selezione di personale esterno per il reclutamento di FIGURE SPECIALISTICHE DI SUPPORTO e DI ASSISTENZA agli alunni con disabilità - *Piano di Diritto allo Studio* anno scolastico 2023-2024;

VISTO l'avviso pubblico di selezione di personale esterno per il reclutamento di figure specialistiche di supporto e di assistenza agli alunni con disabilità – Diritto allo studio a.s. 2023-2024 (*Decreto Interministeriale 24 agosto 2023*) prot. n. 7469 del 05/12/2023;

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 258 del 11/01/2024;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto di prestazione d'opera consistente nello svolgimento di una attività temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il "Contraente" si impegna, a svolgere a favore dell'Istituto attività di *supporto e di assistenza specialistica* finalizzate al reale inserimento delle persone con disabilità nel contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola e previste nel piano di studio.

Il servizio mira a:

- **agevolare la presenza e la permanenza** nell'ambito scolastico degli alunni con disabilità anche grave per garantire il diritto allo studio;
- **fornire le prestazioni di supporto e di assistenza educativa specialistica** agli alunni con disabilità anche grave e con bisogni complessi;
- **offrire supporto e assistenza agli alunni con disabilità anche grave** nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative volte all'integrazione e alla valorizzazione delle abilità personali.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il contraente si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.

La figura di assistente educativo dovrà:

- 1) Garantire una migliore inclusione all'alunno con disabilità;
- 2) Collaborare con i docenti della classe alla pianificazione dei processi di apprendimento favorenti l'inclusione e l'accesso al sapere;
- 3) Svolgere attività dirette agli alunni, sia a carattere assistenziale che educativo, volte a favorire la completa integrazione con il gruppo classe;
- 4) Contribuire a potenziare le abilità personali, relazionali e di socializzazione favorendo uno sviluppo armonico ed evolutivo dell'alunno;
- 5) Stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, mediando tra l'allievo ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari;
- 6) Svolgere attività diretta al decremento dei comportamenti problema, sia comportamentali che relazionali, prevenendo così situazioni di rischio e valorizzando i modelli di comportamento positivi;
- 7) Favorire l'acquisizione degli apprendimenti scolastici attraverso l'applicazione di modalità di trasmissione dei contenuti personalizzati e progettati sulle peculiarità dell'alunno stesso;
- 8) Partecipare alle riunioni di servizio che dovessero rendersi necessarie;
- 9) Redigere e consegnare, a fine attività e su apposito modello, un Time sheet sul lavoro svolto e la Relazione finale.

Il contraente, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività in accordo con i docenti di sostegno e secondo un calendario che sarà consegnato al contraente dal quale si evincano i giorni di presenza presso gli ambienti scolastici e i giorni in cui gli alunni gli sono affidati.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

I percorsi formativi oggetto del presente contratto verranno svolti nel periodo gennaio – giugno 2024 per un totale complessivo massimo di **ore 224**.

L'incarico decorrerà dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto, con sospensione nei periodi in cui è sospesa l'attività didattica e dovrà concludersi **entro giugno 2024**.

La figura specialistica dovrà erogare il servizio di assistenza in linea con il *Calendario delle attività* appositamente predisposto.

In caso di **assenza dell'alunno**, l'operatore non è autorizzato a restare a scuola, né a svolgere la propria attività al domicilio dell'alunno. Le ore di assistenza previste e non prestate, per assenza dell'alunno, potranno essere in parte recuperate, entro la settimana successiva per un numero di ore pari al 50% delle ore settimanali assegnate.

In ogni caso, il servizio prestato non potrà superare il monte ore assegnato.

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione viene determinato in **euro 18,00/ora** onnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente e dell'Istituto, in base alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato a seguito di accreditamento dei fondi da parte del Comune di Rosarno.

I pagamenti del servizio prestato saranno effettuati al termine del periodo di lavoro stabilito, previa presentazione di dichiarazione di prestazione resa riguardante l'attività svolta nel periodo di riferimento e a seguito di accreditamento dei fondi da parte del Comune di Rosarno.

L'Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. Non saranno, inoltre, prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di qualsiasi tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.

Il contraente dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di missione gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

ART. 6 – RECESSO

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al contraente il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 3 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

ART. 7 - PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il contraente non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

L'Istituto Scolastico è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal contraente a persone e/o cose in corso di contratto.

L'assistente dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.

ART. 9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV. titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 10 - TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Palmi.

Letto, confermato, sottoscritto.

Rosarno, 15 gennaio 2024

Il Prestatore d'Opera
Sandra De Salvo



Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Eburnea

